TESTO UNICO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 8 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

Esenzioni dai diritti di segreteria

Art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Sono esentati dalle tasse di cui alla tabella B (diritti di segreteria), oltre gli atti per i quali speciali norme di legge prevedono la esenzione:

a) la stipulazione di atti di affrancazione di prestazioni annue inferiori a L. 100, ai sensi dell'art. 8 della, legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e dell'art. 8 della legge 29 giugno 1893, n. 347, sull'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni dovute al Demanio, al Fondo per il culto e al Fondo speciale di beneficenza e di religione nella citta' di Roma;

b) la stipulazione di atti per far constare della concessione di eseguire lavori nelle zone di servitu' militari;

c) tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali della "Opera Nazionale Emanuele Filiberto di Savoia" per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia.

Versione in vigore dal 23 marzo 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tasse sulle concessioni governative
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121
Partizione	Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tasse-sulle-concessioni-governative/testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it